

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 5 aprile 1923, N. 900, che esonera dalla tassa consolare gli atti redatti all'estero per l'arruolamento di lavoratori italiani. (*Gazzetta Ufficiale*, 4 maggio 1923. n. 105).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 176 del R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

A datare dal 15 aprile 1923, la spedizione e la legalizzazione che i RR. Rappresentanti diplomatici e consolari dovranno eseguire dei contratti di lavoro fatti all'estero per l'arruolamento di lavoratori italiani, degli atti di chiamata di emigranti e degli altri documenti equipollenti saranno effettuate gratuitamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

R. Decreto 19 luglio 1923, n. 1686, concernente la vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale*, 16 agosto 1923, n. 192).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità di riorganizzare i servizi concernenti la vigilanza e la repressione dell'emigrazione clandestina, l'arruolamento della mano d'opera per l'estero e l'istruzione pratica professionale degli emigranti;

Ritenuto che a tale scopo si rende necessario procedere all'assunzione in via provvisoria di delegati provinciali dell'emigrazione incaricati di vigilare all'assistenza e tutela degli emigranti nella circoscrizione loro assegnata secondo le istruzioni che riceveranno dal Commissariato generale dell'emigrazione;

Ritenuto che nessun diritto a stabile collocamento in ruolo o ad indennizzo in caso di licenziamento potrà competere agli interessati in dipendenza dell'incarico loro affidato;

Sentito il Consiglio di Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad assumere provvisoriamente in servizio dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione, delegati provinciali dell'emigrazione, i quali saranno scelti fra le categorie di persone indicate nell'articolo seguente. I predetti delegati fisseranno la residenza nelle località loro assegnate e saranno alla diretta dipendenza del Commissario generale dell'emigrazione, dal quale riceveranno le istruzioni inerenti all'incarico ad essi commesso.

Potranno essere nominati per la stessa durata di tempo e colle stesse modalità dei delegati provinciali anche un Ispettore centrale e quattro Ispettori regionali.

Art. 2. — L'incarico delle funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione potrà essere conferito, ed eventualmente anche in seguito a concorso per titoli:

a) a funzionari pensionati che siano tuttora idonei a prestare utili servizi all'amministrazione, con precedenza per gli ex combattenti;

b) ad ex ufficiali dell'Esercito e della Marina effettivi, o di complemento, o della riserva navale, invalidi di guerra, preferibilmente ex combattenti decorati, i quali abbiano i requisiti e le attitudini necessarie per le mansioni cui sono destinati;

c) a persone che abbiano prestato o tuttora prestino lodevole servizio presso le istituzioni riconosciute dal Commissariato, che si occupano dell'assistenza dei nostri emigranti, o presso pubbliche amministrazioni.

Art. 3. — La retribuzione dei delegati provinciali dell'emigrazione, dell'Ispettore centrale e degli Ispettori regionali sarà fissata in relazione all'importanza delle sedi, e non potrà superare la somma di L. 1100 mensili, nella quale sarà compreso ogni emolumento di qualsiasi specie. I predetti delegati ed Ispettori riceveranno il rimborso delle spese inerenti al proprio ufficio ed avranno diritto alla diaria di L. 45 allorquando dovranno per ragioni di servizio trasferirsi dalla loro residenza. Essi potranno essere autorizzati dal Commissariato generale dell'emigrazione ad assumere provvisoriamente, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, un aiuto, o una dattilografa ed un agente. Agli stessi delegati ed Ispettori potranno farsi anticipazioni limitate ai bisogni del proprio ufficio.

Art. 4. — Le spese contemplate nell'articolo precedente saranno a carico del bilancio passivo del fondo per l'emigrazione (Cap. 21, 38 e 55 esercizio finanziario 1923-24).

Art. 5. — Il presente decreto avrà effetto per tutta la durata dell'esercizio finanziario a cominciare dal 1° luglio 1923 e fino al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.

Atti del Governo, registro 215, foglio 73. — GISCI.

Regio Decreto 30 luglio 1923, n. 1823. — Trattamento fiscale dei passaporti italiani rilasciati all'estero in relazione alla valutazione della moneta italiana. (*Gazzetta Ufficiale*, 1 settembre 1923, n. 206).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro delle finanze ;

Ritenuto equo di tener conto nel trattamento fiscale dei passaporti italiani rilasciati all'estero, delle condizioni del mercato monetario dei diversi Paesi, in relazione alla valutazione della moneta italiana;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

La tassa prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, sarà riscossa al ragguglio della lira italiana carta nei Paesi a valuta deprezzata e con l'aggiunta del cambio rispetto alla moneta locale nei Paesi ove questa è più valutata della moneta italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE STEFANI.

Vistò, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1923.

Atti del Governo, registro 215, foglio 209. — GISCI.

Regio decreto 23 settembre 1923, n. 2130, che detta norme per il personale ispettivo del Commissariato generale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1923, n. 246).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visto il R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, che approva il regolamento per la emigrazione, modificato con Regi decreti 11 dicembre 1902, n. 540 e 1 marzo 1903, n. 130, ed il comma 26 dell'art. 69 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri degli interni e della marina ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Articolo unico.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a determinare con suo decreto emanato di concerto col Ministro della marina, le norme necessarie per regolare l'esercizio delle funzioni del R. commissario a bordo delle navi che trasportano emigranti, dei suoi aiuti ed assistenti e la installazione del rispettivo ufficio e delle cabine.

Il Ministro degli affari esteri stabilisce con suo decreto la divisa dei funzionari del Commissariato dell'emigrazione in servizio nei porti, nelle frontiere e sui piroscafi e i distintivi dei Regi commissari e degli altri impiegati ed agenti addetti ai servizi dell'emigrazione, e detta le attribuzioni di questi ultimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DE REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1923.

Atti del Governo, registro 217, foglio 130. — GRANATA.

Regio decreto 17 giugno 1923, n. 1481, concernente la soppressione delle Deputazioni scolastiche all'estero ed istituzione in loro vece dei Consigli scolastici. (*Gazzetta Ufficiale*, 21 luglio 1923, n. 171).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

all'RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero ;

Veduto il R. decreto-legge 7 dicembre 1919 n. 2480 ;

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello della pubblica istruzione ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1. — Sono abolite presso le scuole italiane all'estero governative le Deputazioni scolastiche.

In loro vece saranno istituiti Consigli scolastici, secondo le norme di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2. — Nelle attribuzioni già spettanti alle Deputazioni scolastiche quelle di carattere essenzialmente didattico e quelle relative alla esenzione dai contributi scolastici sono affidate per ciascuna scuola al Consiglio degli insegnanti, le cui deliberazioni però saranno dal R. agente trasmesse al Ministero per l'approvazione.

Tutte le altre attribuzioni, comprese quelle di curare la osservanza del regolamento, quelle relative alla formazione del calendario scolastico e degli orari e le attribuzioni di carattere disciplinare saranno assunte dal R. agente.

Art. 3. — In ciascuna sede, dove esistono scuole governative, sarà costituito un Consiglio scolastico, che sarà presieduto dal R. agente.

Il Consiglio sarà composto di cinque o sette membri, compreso il Presidente. I Consiglieri saranno nominati tutti dal Ministero degli affari esteri su proposta del R. agente, tra le persone autorevoli della colonia italiana, che più si distinguono, specialmente per spirito di iniziativa e per amore alla scuola.

Il Consiglio sarà di sette membri nelle sedi aventi anche scuole secondarie e governative, di cinque in quelle aventi solamente scuole primarie. Nel primo caso due dei sette membri saranno un preside o direttore di scuola secondaria e un direttore di scuola primaria, nel secondo uno dei cinque membri sarà un direttore di scuola primaria.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. I capi d'istituto però, quando nella stessa sede vi siano più scuole secondarie e più scuole primarie, durano in carica un anno solo e vengono chiamati a far parte del Consiglio a turno.

Nella prima adunanza di ogni anno, nella quale si determinerà l'azione da svolgere durante il corso dell'anno scolastico, e, quando il R. agente lo stimi opportuno, nelle altre adunanze, nelle quali si dovranno trattare argomenti aventi carattere generale, assisteranno tutti i capi d'istituto con voto consultivo.

Ciascun capo d'istituto sarà egualmente chiamato ad assistere al Consiglio con voto consultivo, quando si tratterà di cose riguardanti la propria scuola.

Art. 4. — Spetterà al Consiglio far proposte sul migliore ordinamento da darsi alla scuola in rapporto alle condizioni e ai bisogni della colonia, alle necessità locali e ai desideri degli indigeni, dar parere sulla istituzione di nuove scuole; promuovere la istituzione di opere integrative della scuola, anche di genere ricreativo, e raccogliere e amministrare fondi ad esse occorrenti. Al Consiglio potrà anche essere affidata l'amministrazione dei fondi ad esse occorrenti. Al Consiglio potrà anche essere affidata la amministrazione dei sussidi eventualmente concessi a questo scopo dal Ministero, la gestione delle refezioni scolastiche, la distribuzione dei premi e la concessione di libri e di quanto possa essere di aiuto agli alunni bisognosi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Relazione e R. Decreto-Legge 15 settembre, n. 2269. Facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di eseguire trasmissioni di danaro e operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero (*Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1923, n. 257).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 15 settembre 1923, sul decreto che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia ad eseguire trasmissioni di danaro e operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero.

SIRE,

Le trasmissioni di danaro e le operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero, hanno dato luogo anche recentemente a gravi inconvenienti, dovuti: da un lato ad eccessiva buona fede e ad ignoranza di pratiche bancarie, da parte dei nostri operai emigrati, e dall'altro a disonestà di alcuni di coloro di cui i nostri emigrati si sono serviti per tali operazioni.

Un modo efficace per ovviare a tali inconvenienti è certo quello di incoraggiare istituti italiani, ben noti ai nostri emigrati, e che, per grossi nuclei di essi, impersonano una lunghissima tradizione di sicurezza indiscussa, ad occuparsi direttamente della cura degli interessi economici degli italiani all'estero.

Tale interessamento non potrà essere sempre diretto, ma dovrà alle volte assumere forma di partecipazione, con decisa prevalenza, a società estere che si propongano tale scopo.

Il Banco di Sicilia ha così profonde radici nella economia siciliana e l'attaccamento che i siciliani gli dimostrano in ogni occasione è tale che, per il suo nome e per la sua tradizione, esso è certo indicato ad esercitare un'azione assai utile, nei centri in cui siavi una forte emigrazione siciliana.

E' perciò che si propone che la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia sia autorizzata ad istituire propri uffici all'estero ed a partecipare con decisa prevalenza, a società estere che si propongano di curare gli interessi economici dei nostri emigrati.

A limitare gli oneri e i rischi relativi, si propone altresì che nelle partecipazioni, di che trattasi, o nella dotazione di propri uffici all'estero, la Cassa possa investire non oltre il quarto dello ammontare del suo fondo di riserva ordinario.

A garantire la prudente valutazione della opportunità di fare uso di codesta facoltà e la cauta determinazione dei relativi termini e modi, si propone, infine, di stabilire che le deliberazioni del Consi-

glio di amministrazione, attinenti a questo argomento, siano soggette alla autorizzazione preventiva del Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale.

A quanto sopra provvede l'unito schema di decreto-legge.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1906, n. 100, modificato con R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2215 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Cassa di Risparmio del Banco di Sicilia ha facoltà di investire non oltre la quarta parte del suo fondo di riserva ordinario nel dotare i propri uffici all'estero o nel partecipare a società bancarie estere che si propongano di curare gli interessi economici degli italiani emigrati, specialmente nei luoghi dove siano numerose colonie di siciliani.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione del Banco, riguardanti l'uso di cotesta facoltà, sono soggette, caso per caso, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 296. — GRANATA.

PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

Disposizioni riguardanti il personale.

Con Decreto ministeriale 26 settembre 1923 :

Platania Cav. Uff. Giuseppe, Segretario nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, è promosso primo segretario nel ruolo stesso, con decorrenza dal 1° ottobre 1923 e con lo stipendio annuo di lire 10.000.

Con Decreto ministeriale 1° ottobre 1923 :

Marcianò Oreste, *Tuccimei* Tito, *Marone* Comm. Vincenzo, *Rossi Longhi* Gastone, segretari nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, sono promossi primi segretari nel ruolo stesso, con decorrenza dal 1° ottobre 1923 e con l'annuo stipendio di lire 10.000.

Assegnazioni di stipendi in applicazione del R. D. 7 gennaio 1923 n. 14, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del R. D. 30 settembre 1922 n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Con Decreti ministeriali 1° agosto 1923 :

Sacchi Cav. Uff. Giuseppe, Consigliere dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 17.000 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Marziani Cav. Uff. Luigi, Consigliere dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 16.000 a far tempo dal 1° aprile 1922.

Maietta Pietro, applicato, assegnato lo stipendio di lire 5.300 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Granito Umberto, usciere in prova, assegnato lo stipendio di lire 4.300 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Martone Giovanni, usciere in prova, assegnato lo stipendio di lire 4.000, oltre lire 200 d'assegno personale a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con Decreti ministeriali 13 settembre 1923 :

Dell'Oro Cav. Uff. Giovanni e *Gerbasì* Cav. Uff. Francesco, Consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.900 dal 1° aprile 1922, e di lire 13.800 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Masi Cav. Corrado, Consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.000, oltre l'assegno personale di lire 520 a decorrere dal 24 gennaio 1923.

Con Decreti ministeriali 19 settembre 1923 :

Genco Comm. Bernardo, Consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.900 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Guida Cav. Ugo, Consigliere aggiunto dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 12.900 a decorrere dal 1° aprile 1922, e di lire 13.800 a decorrere dal 1° luglio 1923 ;

Pinto Comm. Carmine e *Vagnetti Cav.* Leonida, Consiglieri aggiunti dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 13.800 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con Decreto ministeriale 26 settembre 1923:

Ciotti Cav. Uff. Remigio, attualmente Capo Ragioniere, e *Risoldi Cav.* Uff. Arturo, attualmente Direttore Capo Divisione di Ragioneria, assegnato lo stipendio di lire 13.800 a decorrere dal 1° aprile 1922 e fino al 24 giugno 1923.

Con Decreto ministeriale 10 ottobre 1923:

Colombatti Dario, applicato nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione, assegnato lo stipendio di lire 4.800 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con determinazione del Commissario Generale dell'Emigrazione:

Poggi cav. Cesare, Consigliere aggiunto, assegnatolo stipendio di lire 13.800 con decorrenza dal 1° agosto 1923.